

Allegato "A"

Progetto di cooperazione nell'ambito del PSR Sicilia 2007-2013

Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" - Misura 421

"NOME DEL PROGETTO"

ACCORDO DI COOPERAZIONE

- ☐ TRANSNAZIONALE
- ☐ INTERTERRITORIALE

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____ tra:

il GAL _____, codice fiscale _____ con sede in _____, nella persona del proprio rappresentante legale _____, nato a _____, il _____ e domiciliato per la carica presso la sede del GAL in _____, delegato alla stipula del presente atto in virtù del *[indicare l'atto di delega]* di seguito denominato **Capofila**

- da un lato-

E

il GAL _____, codice fiscale _____ con sede in _____, nella persona del proprio rappresentante legale _____, nato a _____, il _____, e domiciliato per la carica presso la sede del GAL in _____, delegato alla stipula del presente *atto in virtù del [indicare l'atto di delega]*;

il GAL _____, codice fiscale _____ con sede in _____, nella persona del proprio rappresentante legale _____, nato a _____, il _____, e domiciliato per la carica presso la sede del GAL in _____, delegato alla stipula del presente *atto in virtù del [indicare l'atto di delega]*;

di seguito denominati **Partner** o **GAL** o, collettivamente, **le Parti**

- dall'altro-

Premesso che

- i programmi di sviluppo rurale previsti dagli articoli 63 e 65 del Regolamento (CE) 1698/2005 hanno tra i loro obiettivi il sostegno di azioni di cooperazione tra Gruppi di Azione Locale ("GAL") appartenenti a uno stesso Stato membro o a Stati diversi (Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader");
- le azioni di cooperazione consistono nella condivisione di know-how, di risorse umane e finanziarie disseminate in ciascuno dei territori interessati;

- in accordo con le indicazioni della Commissione agli Stati Membri contenute nella Guida per l'attuazione della misura Cooperazione nell'ambito dell'Asse Leader (Guida del 19/11/2008), è auspicabile la formalizzazione dei rapporti fra i partner del progetto di cooperazione tramite la stipula di un accordo di cooperazione e, ove necessario, la costituzione di una struttura comune avente forma giuridica riconosciuta;
- le parti del presente Accordo intendono realizzare un progetto di cooperazione denominato “_____”, di seguito denominato **Progetto**;
- i soggetti (Capofila e Partner) sottoscrittori intendono regolare col presente atto il quadro giuridico, finanziario ed organizzativo del Progetto, nonché conferire al Capofila mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale unico soggetto beneficiario dell'aiuto del progetto di cooperazione sopra indicato.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 - Oggetto

Oggetto del presente accordo è la definizione tra i Partner dei reciproci compiti e responsabilità nella realizzazione ed attuazione del progetto di cooperazione denominato “_____”, avente le finalità e gli obiettivi indicati di seguito, e specificati in dettaglio nella scheda di progetto allegata come parte integrante dello stesso (allegato n. 1).

ART. 3 - Finalità e obiettivi

Il progetto “_____” ha come obiettivi:

- 1) _____;
- 2) _____.

ART. 4 - Azioni di progetto

Secondo quanto previsto in dettaglio dalla scheda di progetto di cooperazione “_____”, le azioni del Progetto investiranno le seguenti aree:

- (i) _____; (ii) _____; (iii) _____.

Sul territorio di riferimento di ciascun GAL verrà individuata una risorsa umana, dotata di adeguate competenze, per l'attivazione delle attività ricadenti sul territorio del GAL. A tal fine, ciascun GAL segnalerà al Capofila, entro i termini stabiliti dallo stesso, almeno 3 candidature di risorse in possesso dei requisiti minimi indicati dal GAL Capofila. All'uopo, il GAL Capofila nominerà una commissione composta da 3 membri: il presidente, indicato dallo stesso GAL Capofila, e due commissari scelti tra quelli indicati dai GAL partner, ad eccezione del GAL che ha segnalato le risorse da scegliere. La commissione, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dal Comitato dei partner, assegnerà un punteggio a ciascun candidato e predisporrà una graduatoria provvisoria. Il GAL capofila effettuerà le necessarie verifiche finali e contrattualizzerà la risorsa meglio situata in graduatoria. Qualora nessuna delle risorse abbia ottenuto il punteggio minimo, il GAL Capofila richiederà al GAL interessato ulteriori segnalazioni. In caso di assenza di ulteriori segnalazioni, entro il tempo stabilito dal comitato dei partner, oppure nel caso in cui le ulteriori risorse segnalate non ottengano il punteggio minimo, il GAL Capofila si farà carico di individuare le risorse da sottoporre alla commissione di cui sopra (NB: questo comma è esemplificativo della definizione dei rapporti tra i partner ed è facoltativo).

Le azioni di Progetto dovranno essere realizzate dal GAL Capofila, che sarà supportato dai diversi Partner nelle sue decisioni. A tal fine, i Partner coinvolti nel Progetto si riuniranno ogni volta che ne facciano richiesta almeno tre (3) Partner e comunque con cadenza almeno trimestrale in un Comitato di Pilotaggio.

ART. 5 - Risorse finanziarie

Il GAL Capofila sarà l'unico beneficiario dell'aiuto regionale. In considerazione del fatto che non sono previsti anticipi, le parti si impegnano a co-garantire pro quota le anticipazioni finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto, nel limite complessivo del 10% dell'importo totale del progetto. Tutte le spese graveranno sul GAL Capofila.

Ciascuna parte si fa carico delle spese assunte autonomamente e non previste in Progetto per l'esecuzione delle attività.

Eventuali mancati riconoscimenti di singole voci di spesa e/o eventuali riduzioni o revoche del finanziamento per il Progetto, fatti salvi i casi in cui tali riduzioni o revoche siano dovute ad adempimenti o responsabilità di alcuni dei Partner, saranno a carico del GAL Capofila.

ART. 6 - Obblighi delle Parti

Le parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e gestione del Progetto, anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte.

In caso di inadempimento da parte di uno dei Partner degli obblighi assunti con il presente accordo, e fatte salve le responsabilità, previste dalla legge, del Partner inadempiente nei confronti degli altri Partner, tutti gli altri partner faranno quanto è ragionevolmente richiedibile per garantire comunque, nel reciproco interesse, la realizzazione e il completamento degli obiettivi del progetto.

ART. 7 - Ruolo e doveri del Capofila

Relativamente alle funzioni del Capofila si stabilisce quanto segue.

Il Capofila si impegna a svolgere, direttamente e/o tramite soggetto in convenzione, nonché a coordinare e gestire tutte le attività necessarie a garantire la migliore attuazione del Progetto. Il GAL Capofila, nello svolgimento della sua attività, sarà assistito dal Comitato di Pilotaggio, con funzioni consultive per l'attuazione del Progetto.

Modifiche sostanziali al progetto allegato dovranno essere approvate dal Comitato di pilotaggio, con le maggioranze previste nel successivo art. 9. Per modifiche sostanziali si intendono le modifiche agli obiettivi dl progetto e modifiche del piano finanziario che importino variazioni superiori al 10%.

ART. 8 - Doveri dei Partner

Le modalità di realizzazione del progetto sono affidate al GAL Capofila.

I Partner sono tenuti, relativamente alle proprie attività, alla predisposizione del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento del/i progetto/i, compresa la relazione finale.

Gli stessi partner dovranno partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la realizzazione del progetto, nel rispetto dei tempi indicati. I partner si impegnano, inoltre, sin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione del Progetto.

Ai Partner spetteranno:

- il rispetto di tutti gli impegni presi con questo Accordo per la corretta ed integrale attuazione del Progetto;

- le comunicazioni obbligatorie alle proprie Autorità di Gestione e quelle necessarie e opportune agli altri Partner in merito al Progetto;
- l'organizzazione di incontri e scambi all'interno dei propri territori;
- lo sviluppo di contatti e relazioni con possibili nuovi partner all'interno dei propri territori;
- il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di competenza;
- la diffusione delle informazioni relative all'avanzamento dei progetti nei loro territori.

ART. 9 - Comitato di Pilotaggio

Il Comitato di Pilotaggio (il “**Comitato**”) assiste il Capofila nella necessaria attività di specificazione delle attività del Progetto e nella relativa attuazione.

Il Comitato si riunisce, anche in teleconferenza o audio conferenza, ogniqualevolta lo richiedano almeno 3 Partner con fax sottoscritto e inviato al Capofila e comunque con cadenza almeno trimestrale. La convocazione per la riunione, completa di ordine del giorno e orario, è inviata almeno 5 giorni prima del giorno previsto per la riunione.

Il Comitato è composto dai legali rappresentanti di ogni GAL Partner o loro delegati (uno per GAL). È ammessa la presenza a mezzo di delega a favore di altro Partner purché si tratti di delega scritta, firmata dal legale rappresentante del GAL e consegnata al Capofila prima della riunione per la quale è rilasciata. Ogni GAL può essere portatore di una sola delega. Le deliberazioni sono valide se assunte con i seguenti *quorum* costitutivi e deliberativi:

- a) per le modifiche al presente Accordo, per le deliberazioni relative ad ammissione di nuovi Partner, esclusione, responsabilità dei Partner e azione giudiziaria da intraprendere contro alcuno/i dei Partner è richiesta la presenza e il voto di 2/3 dei Partner per l'approvazione della deliberazione.
- b) Per l'approvazione delle deliberazioni relative ad azioni di Progetto, relative spese e piano finanziario è richiesta la presenza e il voto del 50% più uno dei Partner.

Delle riunioni verrà redatto processo verbale da distribuire e approvare alla fine di ciascuna riunione.

ART. 10 - Inadempimento e esclusione

In caso di grave inadempimento dei propri obblighi, di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, tale da arrecare pregiudizio allo svolgimento del Progetto, ciascun Partner potrà essere escluso dal presente Accordo e dal prosieguo delle attività di Progetto con decisione presa nel Comitato di Pilotaggio. L'esclusione comporta l'obbligo, da parte del Partner escluso, del risarcimento del danno eventualmente prodotto agli altri Partner a causa del comportamento inadempiente. Ove sia escluso il GAL Capofila nominato nel presente Accordo, gli altri partner dovranno contestualmente provvedere alla sua sostituzione. Tale sostituzione, per essere efficace, dovrà essere preventivamente approvata dall'AdG.

ART. 11 - Adesione di nuovi partner

L'adesione di nuovi partner al progetto di cooperazione potrà avvenire tramite richiesta scritta al GAL Capofila. La richiesta di adesione dovrà contenere una dichiarazione di riconoscimento e accettazione di tutte le attività del progetto già sviluppate ed in essere e dei relativi impegni di cui all'articolo 8, con esplicito impegno a garantirne la continuità.

Nel caso in cui altri soggetti chiedano di aderire al Progetto, il Capofila sottoporrà la richiesta all'approvazione dei Partner riuniti nel Comitato di Pilotaggio, i quali, al fine di renderla operativa, dovranno accettarla con le maggioranze previste nell'articolo 9, dandone comunicazione scritta allo stesso e prevedendo espressamente i relativi impegni a seconda del momento di adesione al Progetto. L'adesione sarà deliberata sulla base dei seguenti criteri: (i) organizzazione del GAL richiedente; (ii) valore aggiunto dell'adesione; (iii) motivazione e impegni prospettati; (iv) _____. A seguito dell'accettazione come deliberata dal Comitato, il nuovo Partner fornirà la documentazione necessaria per la revisione del progetto operata dal GAL Capofila, il quale provvederà all'aggiornamento del progetto.

ART. 12 - Rinuncia di uno o più Partner

I contraenti potranno rinunciare al partenariato e alle azioni di cooperazione previste dal progetto, motivando tale decisione e formalizzandola per iscritto al GAL Capofila.

Il recesso unilaterale o la risoluzione consensuale accettata dal Comitato non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita; il partner rinunciante dovrà rimborsare l'eventuale danno derivante dalla sua rinuncia.

ART. 13 - Durata

Il presente atto impegna le Parti dalla data di stipula dello stesso e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, comunque, non oltre il _____, fatti salvi eventuali obblighi relativi a riservatezza e doveri di collaborazione, scambio di informazioni e rendicontazioni necessarie per le Autorità di Gestione. I risultati della cooperazione non potranno comunque essere distolti dalle finalità del finanziamento ricevuto per almeno 5 anni. A tal fine, le Parti concordano fin d'ora che il Capofila potrà, al termine del periodo di validità dell'Accordo, affidare in licenza, concessione d'uso o altra forma commercialmente ammissibile i risultati e prodotti della cooperazione, al fine di garantire un fruttifero mantenimento in attività di beni e realizzazioni. Eventuali utili di attività risultanti da tali affidamenti, al netto delle spese sostenute, saranno distribuiti tra tutti i Partner in parti uguali. Prima della conclusione del periodo di validità dell'Accordo, il Comitato deciderà le modalità concrete di tale affidamento dando delega al Capofila di attuarle.

ART. 14 - Modifiche ed integrazioni

Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato solo con decisione assunta dal Comitato con le maggioranze previste. A seguito di tale decisione, le modifiche deliberate saranno recepite e si perfezionerà un nuovo Accordo di cooperazione sostitutivo del presente, per atto scritto e firmato da tutte le Parti.

ART. 15 - Norme applicabili e Foro competente

Le parti convengono che il presente accordo, ed i rapporti da esso scaturenti, siano regolati dalla legislazione italiana.

Il Foro di Palermo sarà competente in modo esclusivo per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i contraenti in relazione al presente accordo.

ART. 16 - Disposizioni finali

Il presente Accordo, redatto in n. ____ copie, sarà soggetto a registrazione solamente in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

L'eventuale successiva registrazione, le modalità di sfruttamento di marchi e/o brevetti risultanti dall'attività oggetto del presente atto, saranno oggetto di separato accordo tra le parti, con le maggioranze previste nell'art. 9.

Il presente atto è composto da ____ pagine singole di carta uso bollo. Dovrà essere, solo per uso interno, in lingua italiana, e viene integralmente sottoscritto dalle parti dopo averlo letto e confermato.

Gli Allegati sono formati da ____[indicare il tipo di allegati ed il n. di pag.].

Il presente accordo di cooperazione è firmato dai rappresentanti delle parti che hanno deciso di partecipare al progetto “_____”.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CAPOFILA

I RAPPRESENTANTI LEGALI DEI PARTNER

Per quanto possa occorrere, le Parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma, del codice civile, l'art. 15 - Norme applicabili e Foro competente.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CAPOFILA

I RAPPRESENTANTI LEGALI DEI PARTNER